

TRIBUNALE DI MASSA

Sezione Fallimentare

Conc. Prev. (R.C.P.) nr. 5/2012 [REDACTED]

Giudice Delegato: **Dott. Alessandro Pellegri**

Commissario Giudiziale: **Dott. Simone Guido Pelliccia**

Liquidatore Giudiziale: **Rag. Pier Francesco Della Pina**

Istanza di delega adempimenti di vendita

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

il sottoscritto Rag. Pier Francesco Della Pina, liquidatore giudiziale dei beni nella
Procedura di Concordato Preventivo di cui in epigrafe,

premessò

che sta predisponendo la vendita dell'immobile di proprietà della società [REDACTED]
liquidazione in concordato preventivo,

considerate

è le "Istruzioni operative in tema di vendite immobiliari effettuate a cura dei
curatori fallimentari e dei liquidatori giudiziali" oggetto della circolare emanata dal Tribunale
di Massa,

fa istanza

affinché la S.V., voglia autorizzare lo scrivente liquidatore giudiziale a delegare la Società
EDISERVICE S.R.L. ad adempiere agli incombeni pubblicitari di vendita.

Con osservanza

Massa, 25.09.2018

Il Liquidatore Giudiziale

rag. Pier Francesco Della Pina

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MASSA

Ufficio Fallimentare

Concordato Preventivo [REDACTED] (RCP. 5/2012)

IL GIUDICE DELEGATO

- Rilevato che il Liquidatore Giudiziale ha chiesto procedersi alla vendita del compendio immobiliare della società concordataria;
- vista la richiesta di delegare la Società EDISERVICE S.R.L. ad adempiere agli incumbenti pubblicitari di vendita.


AUTORIZZA

la richiesta in oggetto, delegando la SOCIETA' EDISERVICE S.R.L. di adempiere agli incumbenti pubblicitari di vendita.

Massa, 26.09.2018

II

Giudice Delegato



TRIBUNALE DI MASSA

Sezione Fallimentare

Conc. Prev. (R.C.P.) nr. 5/2012: [REDACTED]

Giudice Delegato: **Dott. Alessandro Pellegri**

Commissario Giudiziale: **Dott. Simone Guido Pelliccia**

Liquidatore Giudiziale: **Rag. Pier Francesco Della Pina**

Istanza di autorizzazione alla vendita

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

il sottoscritto Rag. Pier Francesco Della Pina, liquidatore giudiziale dei beni nella Procedura di Concordato Preventivo di cui in epigrafe,

premesso

I. che con decreto del 10/14.01.2013 Codesto Tribunale ha omologato il Concordato Preventivo [REDACTED]

II. che tra le disposizioni impartite nel suddetto decreto di omologa è previsto che " *per l'effettuazione delle vendite ed in generale per il compimento di atti di straordinaria amministrazione il Liquidatore richiederà il parere del Comitato dei creditori e del Commissario Giudiziale* ";

III. Che sono già stati effettuati n. 7 tentativi di vendita a partire dall'anno 2015, senza alcun risultato;

tenuto conto

‡ degli acquisiti pareri favorevoli alla vendita sia del Comitato dei Creditori (tale acquisizione è avvenuta tramite "*silenzio assenso*" rispetto alla comunicazione loro inviata, che del Commissario Giudiziale;

considerate

‡ le "Istruzioni operative in tema di vendite immobiliari effettuate a

cura dei curatori fallimentari e dei liquidatori giudiziali" oggetto della circolare emanata dal Tribunale di Massa,

tutto ciò premesso, visto e considerato

fa istanza

affinché la S.V., verificata la conformità della procedura di liquidazione al Programma di liquidazione approvato dai creditori e ritenuto conforme dal Tribunale anche alle indicazioni dallo stesso emanate in merito alle modalità di vendita in sede fallimentare, autorizzi il sottoscritto Liquidatore Giudiziale a procedere alla liquidazione dei beni immobili e mobili parte del patrimonio della società concordataria.

Qualora le iniziative di vendita di cui alla presente istanza dovessero andare deserte e/o comunque non dovessero andare a buon fine, chiede che la S.V. voglia autorizzare altresì la ripetizione dei citati tentativi di vendita, con un ribasso del 10% del prezzo base d'asta per quanto riguarda l'unico lotto inerente i beni di compendio della procedura.

Con osservanza

Massa, 25 settembre 2018

Il Liquidatore Giudiziale

rag. Pier Francesco Della Pina

*** **

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MASSA

Ufficio Fallimentare

Concordato Preventivo [REDACTED] (RCP. 5/2012)

IL GIUDICE DELEGATO

- Rilevato che il Liquidatore Giudiziale ha chiesto procedersi alla vendita del compendio immobiliare della società concordataria;
- visti i pareri favorevoli espressi dal Comitato dei Creditori e dal Commissario Giudiziale;
- considerati gli artt. 104 ter, 107, 182 l.fall.;
- tenuto conto degli artt. 569 e segg. c.p.c.;
- preso atto dell'entrata in vigore del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria") convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2015 n. 132;

AUTORIZZA

la vendita senza incanto del compendio immobiliare immobiliare in questione, così come identificato e stabilito dal perito stimatore nominato dal Tribunale.

Qualora le iniziative di vendita autorizzate andassero deserte e comunque non dovessero andare a buon fine, autorizza la ripetizione dei relativi tentativi di vendita non prima di 90 giorni dalla conclusione delle operazioni e con un ribasso del 10% del prezzo base d'asta, a parità di condizioni e modalità.

Massa,